

## **II IL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE E IL COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA**

Il perseguimento degli obiettivi enunciati dal D.Lgs.334/1999 richiede l'attivazione di un insieme di attività da parte dei vari soggetti pubblici e privati –indicati nella norma– al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e di ridurre e mitigare le conseguenze di tali incidenti sulla salute umana e sull'ambiente.

Per minimizzare le conseguenze provocate da tali eventi incidentali è prevista la redazione di appositi piani di emergenza: interni (PEI) ed esterni (PEE) allo stabilimento industriale. I primi sono volti a individuare le azioni da compiere, in caso di emergenza, da parte del gestore e dei suoi dipendenti, mentre i PEE organizzano e coordinano azioni e interventi di tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli incidenti rilevanti, raccordandosi con i PEI.

I PEI sono predisposti dai gestori degli stabilimenti ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 334/1999, mentre i PEE sono compito esclusivo dell'AP, ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto.

Il PEE è predisposto dall'AP d'intesa con la Regione e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione da concordare con il Sindaco, fino all'individuazione delle forme di consultazione di cui all'art.20, comma 6, del D.Lgs. 334/1999.

Con richiamo all'art.20, comma 1, del citato D. Lgs. 334/1999, l'AP trasmette il PEE, dopo averlo aggiornato alla luce degli indirizzi contenuti nel presente documento, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Sindaco, alla Regione e alla Provincia competenti per territorio, al Ministero dell'Interno e al Dipartimento della Protezione Civile. Il PEE deve essere altresì tempestivamente trasmesso dall'AP al gestore e ai soggetti coinvolti nella pianificazione, attivazione e attuazione del piano medesimo.

Il PEE rappresenta il documento ufficiale con il quale l'AP organizza la risposta di protezione civile e di tutela ambientale per mitigare i danni di un incidente rilevante sulla base di scenari che individuano le zone a rischio ove presumibilmente ricadranno gli effetti nocivi dell'evento atteso.

Il PEE è costruito con una serie di dati reperiti presso le regioni e i vari enti locali, nonché con le informazioni fornite dal gestore dello stabilimento riportate nel Rapporto di Sicurezza (RdS) e nella Scheda informativa di cui all'allegato V del D.Lgs.334/1999 (portata a conoscenza della popolazione a cura del Sindaco).

Il RdS è sottoposto al vaglio del Comitato Tecnico Regionale (CTR), o dell'organismo equipollente costituito ai sensi della normativa, che lo esamina e lo valida. Da ciò dipende la classificazione del PEE in quanto esso è definitivo o provvisorio a seconda che il RdS abbia superato o meno l'istruttoria e la valutazione tecnica finale del CTR.

Il PEE provvisorio comporta per l'AP l'individuazione di scenari incidentali i cui dati possono essere dedotti dalle indicazioni fornite direttamente dal gestore (art.11 del D.Lgs. 334/1999) e dalla Scheda Informativa alla popolazione (art.22 del D.Lgs.334/1999) oppure utilizzando il sistema di calcolo proposto con il metodo speditivo di cui all'All.1 del presente documento nel solo caso di assenza totale dei dati minimi necessari per elaborare uno scenario incidentale.

Il coordinamento tra le informazioni pertinenti nei PEE e gli strumenti di pianificazione del territorio, nelle diverse articolazioni, urbanistiche e di protezione civile, appare utile anche ai fini della migliore gestione del processo di governo del territorio.

A tale proposito il PEE, nella forma provvisoria, potrebbe essere utilizzato, ad esempio, in assenza di informazioni più certe da parte dei RdS, come elemento di supporto alla determinazione da parte